

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 638-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**
col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo italiano e quello argentino, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985, si propone di completare il quadro delle relazioni economiche fra i due paesi. È prevista a questo riguardo la costituzione di una Commissione mista che si riunirà ogni due anni. Settori di intervento: l'informazione e la promozione turistica, lo scambio di borse di studio per formare personale specializzato.

Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnica mista si farà fronte con i normali stanziamenti contenuti negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto.

GRAZIANI, *relatore*.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 20 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.